

# INTERVENTI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE, REVISIONI PREZZI E AIUTI

## A) COMPENSAZIONE

FONTI GIURIDICHE		
ART. 1 septies, DL 73 del 25 maggio 2021 e s.m.i.		
<p><b>LEGGE 23 luglio 2021, n. 106</b> - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” – <b>entrata in vigore 25.07.2021</b></p>		
<p><b>DM del 30 settembre 2021</b> - “<b>Modalità di utilizzo del Fondo</b> per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1 septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” – <b>pubblicazione 28 ottobre 2021</b></p>		
<p><b>DM 11 novembre 2021</b> – “<b>Rilevazione delle variazioni percentuali</b>, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” – <b>pubblicazione 23.11.2021</b></p>		
<p><b>CIRCOLARE 25 novembre 2021</b> - “<b>Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione</b> dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”.</p>		
<p><b>DM 7 dicembre 2021</b> - “<b>Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2</b> del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, <b>dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi</b>». – <b>pubblicazione 11.12.2021</b></p>		
<p><b>Legge n. 234 del 30 dicembre 2021</b> “Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», corredato delle relative note” – <b>entrata in vigore 1.01.2022</b></p>		
<p><b>DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21</b> “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” - <b>entrata in vigore del provvedimento: 22.03.2022</b></p>		
<p><b>Circolare MIMS del 05.04.2022</b> – “<b>Chiarimenti interpretativi sull'articolo 1 septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73</b>, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”</p>		
<p><b>DM 4 aprile 2022</b> “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” – <b>DM 4 aprile 2022</b></p>		
<p><b>DM 25 maggio 2022</b> “<b>Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022</b>, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi». – <b>pubblicazione 28.05.2022</b></p>		
<b>Art. 1 septies</b>	<b>FINALITÀ</b>	Disciplina compensativa <b>eccezionale</b> per fronteggiare i rincari straordinari verificatesi nel <b>PRIMO SEMESTRE 2021</b> . La norma ha carattere eccezionale, introduce un sistema compensativo straordinario e si applica esclusivamente ai contratti pubblici

	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>anche in deroga a quanto previsto dall'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016</b>, ma dovranno essere determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati per il medesimo periodo;</li> <li>- quantità dei singoli materiali impiegati nelle <b>lavorazioni eseguite o contabilizzate</b> ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure tra il <b>1° luglio e il 31 dicembre 2021</b></li> <li>- <b>le compensazioni</b> avvengono sulla base delle <b>rilevazioni del DM 11 novembre 2021 del MIMS</b></li> </ul>
	<b>CONDIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>contratto</b> per il quale si intende richiedere la compensazione deve essere <b>in corso di esecuzione al 25 luglio 2021</b> (data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. D.L. Sostegni-bis). ANAC con delibera n. 63 del 8 febbraio 2022 ha chiarito che sono esclusi i contratti per i quali è già intervenuta l'approvazione del collaudo o CEL entro il 25.07.2021;</li> <li>- <b>offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti</b>;</li> <li>- l'<b>istanza di compensazione</b> deve riguardare materiali impiegati in <b>lavorazioni eseguite e contabilizzate</b> ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure <b>nel primo semestre 2021</b>;</li> <li>- <b>le compensazioni dovute</b> saranno solo quelle <b>eccedenti l'alea dell'8%</b>, nel caso di <b>offerte presentate nell'anno 2020</b>, e <b>del 10%</b> complessivo nel caso di <b>offerte presentate in anni precedenti</b>;</li> </ul>
	<b>ADEMPIMENTI APPALTATORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>A pena di decadenza</b> l'istanza deve essere presentata <b>entro 15 gg dalla pubblicazione</b> in GU del decreto ministeriale di rilevazione dei materiali (8 dicembre 2021)</li> </ul>
	<b>ADEMPIMENTI STAZIONE APPALTANTE</b>	<p>ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con <b>risorse proprie</b>, attingendo dai seguenti fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>il 50% delle somme</b> appositamente <b>accantonate</b> per imprevisti <b>nel quadro economico di ogni intervento</b>, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;</li> <li>- <b>ribassi d'asta</b>, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;</li> <li>- <b>somme relative ad altri interventi ultimati</b>, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.</li> </ul>
	<b>FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI</b>	<p><b>In caso di insufficienza di risorse</b>, le stazioni appaltanti possono presentare richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>a pena di decadenza, entro 60 giorni</b>, decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta del DM MIMS 11 novembre 2021, la stazione appaltante avrebbe dovuto inviare, a mezzo posta elettronica certificata, al MIMS la richiesta di accesso al Fondo</li> <li>- la richiesta doveva riportare <b>tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese</b>, qualora ritenute ammissibili e doveva contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;</i></li> <li>b) <i>l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente;</i></li> <li>c) <i>la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 -septies, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.</i></li> </ul> </li> </ul>
	<b>DM del 30 settembre 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciascuna impresa</b> concorre alla distribuzione delle risorse assegnate <b>esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del DPR n. 207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato;</b></li> <li>- <b>Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale</b>, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente <b>in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del DPR n. 207/2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato (...)</b> che provvederà ad attribuire alle imprese facenti parte del RTI in base ad accordi intervenuti tra le medesime imprese.</li> </ul>
	<b>DM 11 novembre 2021 –</b>	«Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» <b>Recante le variazioni % dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre 2021</b>
	<b>CIRCOLARE 25 novembre 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vengono <b>indicate le modalità operative di calcolo</b> per la determinazione della compensazione;</li> <li>- Sono <b>esclusi</b> dalla compensazione i <b>lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;</b></li> <li>- La compensazione <b>non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;</b></li> <li>- <b>La compensazione è un diritto</b> che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati;</li> <li>- <b>Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità</b> subita dall'appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Il RUP o il dirigente</b> a tale scopo preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme ai fini della compensazione dei prezzi e provvede ad effettuare il relativo pagamento.</li> </ul>
	<b>DM 7 dicembre 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il <b>termine di quindici (15) giorni</b> per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle <b>imprese</b> resta stabilito <u>con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021</u> nella Gazzetta Ufficiale;</li> <li>- Il <b>termine di sessanta (60) giorni</b> per la presentazione delle istanze di <b>accesso al Fondo</b> resta stabilito <u>con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021</u>.</li> </ul>
	<b>Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio)</b>	<b>estensione</b> dell'istituto della compensazione <b>anche al secondo semestre 2021</b>
	<b>DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 Art. 23, comma 1</b>	Ha previsto la <b>possibilità</b> per il MIMS, <b>nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo</b> di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 (la cui dotazione è stata contestualmente incrementata di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2022) di un' <b>anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50 per cento dell'importo richiesto</b> , nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate.
	<b>DM 4 aprile 2022</b>	<i>"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi"</i> <b>Recante le variazioni % dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre 2021</b>
	<b>Circolare MIMS del 05.04.2022</b>	<b>Chiarimenti interpretativi sull'articolo 1 septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici deve essere effettuata dalle <b>stazioni appaltanti</b> utilizzando, in primo luogo, le <b>somme a loro disposizione</b> ed indicate dal comma 6, dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e <b>solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1- septies.</b></li> </ul>
	<b>DM 24 maggio 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il <b>termine di quindici giorni (15)</b> per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle <b>imprese</b> resta stabilito <u>con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022</u> nella Gazzetta Ufficiale;</li> </ul>

		- <b>Il termine di quarantacinque giorni (45)</b> per la presentazione delle richieste di <b>accesso al fondo</b> <u>resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale.</u>
<b>DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17</b> “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” – <b>entra in vigore 02.03.2022 – ABROGATO dal DL AIUTI</b>		
<b>LEGGE 27 aprile 2022, n. 34</b> “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” – <b>entrata in vigore il 29.04.2022 - ABROGATO dal DL AIUTI</b>		
<b>B) REVISIONE PREZZI</b>		
<b>DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4</b> convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» - <b>entrata in vigore 27 gennaio 2022</b>		
<b>FINALITÀ (FINO AL 31 DICEMBRE 2023)</b>	al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2	
<b>ADEMPIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>OBBLIGO</b> per la SA di INTRODURRE nei bandi di gara, avvisi, inviti, ecc. <b>la clausola di revisione dei prezzi ex art. 106, comma 1, lett. a)</b> del D.lgs. N. 50/2022 (primo periodo) → <b>gare di lavori – servizi – forniture</b></li> <li>- <b>atti di gara, bandi, avvisi, inviti pubblicati dal 27 gennaio in poi</b> (fino al 31 dicembre 2023)</li> </ul>	
<b>CLAUSOLA REVISIONALE</b>	<b>La clausola revisionale deve prevedere la compensazione se le variazioni sono superiori al 5% del prezzo rilevato nell’anno dell’offerta e solo per l’80% della eccedenza</b>	
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono <b>esclusi</b> dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’<b>anno solare di presentazione dell’offerta</b></li> <li>- esclusivamente per i <b>lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma</b> (verifica)</li> <li>- il Direttore Lavori <b>verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore</b>, e da quest’ultimo <b>provata con adeguata documentazione</b>, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta</li> <li>- La compensazione <b>non è soggetta al ribasso d’asta</b> ed è <b>al netto delle eventuali compensazioni</b> precedentemente accordate.</li> </ul>	
<b>SCADENZE</b>	→ <b>entro novanta giorni (90)</b> dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 27 gennaio 2022), l’ISTAT, sentito il MIMS, definisce la <b>metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione</b>	

	<p>→ <b>entro il 31 marzo</b> e il <b>30 settembre di ciascun anno</b>, il MIMS <u>procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle <b>variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre</b></u></p> <p>→ <b>entro sessanta giorni (60)</b> dalla data di pubblicazione nella GU del decreto, <b>a pena di decadenza</b>, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'<b>istanza di compensazione</b></p>
<p><b>RISORSE STAZIONE APPALTANTE (COMMA 7)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si possono utilizzare <b>le somme appositamente accantonate per imprevisti</b>, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, <b>in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori</b>, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, <b>nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante</b> per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;</li> <li>- <b>eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante</b> per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;</li> <li>- <b>somme derivanti da ribassi d'asta</b>, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti</li> <li>- <b>somme disponibili relative ad altri interventi ultimati</b> di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata</li> </ul>
<p><b>FONDO MIMS</b></p>	<p><b>in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte</b>, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, <b>alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1</b>, si provvede, <b>nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili</b> e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, <b>a valere sulla dotazione del fondo</b> di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.</p>
<p><b>LINEE GUIDA PREZZIARI</b></p>	<p><b>Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezziari di cui all' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezziari</b></p>

## C) DECRETO AIUTI

**DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50** "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" – **pubblicazione 17.05.2022**

→ **Abrogazione commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 25, DL n. 17/2022 (disciplina compensazioni per contratti in corso fino al 02.03.2022)**

	<b>FINALITÀ</b>	Per fronteggiare gli <b>aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione</b> , nonché dei <b>carburanti</b> e dei <b>prodotti energetici</b>
	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>appalti pubblici di lavori</b> ivi compresi quelli affidati a contraente generale</li> <li>- aggiudicati sulla base di <b>offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021</b></li> </ul>
	<b>TRE MECCANISMI APPLICATIVI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lavori eseguiti e contabilizzati dal 01.01.2022 al 31.12.2022</b></li> <li>- <b>Lavori eseguiti e contabilizzati tra il 01.01.2022 ed il 18.05.2022 (entrata in vigore del decreto)</b></li> <li>- <b>Procedure di gare avviate successivamente al 18.05.2022</b></li> </ul>
	<b>LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI PER TUTTO IL 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Termine finale offerta 31.12.2021</b></li> <li>- <b>lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022</b></li> <li>- <b>lo stato di avanzamento viene adottato</b>, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, <b>applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2</b> ovvero, nelle more del già menzionato aggiornamento, <b>quelli previsti dal comma 3 (aumento temporaneo fino al 20%)</b></li> <li>- <b>i maggiori importi</b> derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, <b>al netto dei ribassi formulati in sede di offerta</b>, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella <b>misura del 90 per cento</b>, nei limiti delle risorse disponibili</li> <li>- <b>il pagamento è effettuato</b>, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, <b>entro i termini di cui all'articolo 113 -bis</b>, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</li> <li>- <b>successivamente all'adozione del prezzario aggiornato, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti</b>, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure</li> </ul>
	<b>ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>obbligo</b> per le Regioni di adeguare <b>entro il 31.07.2022 i propri prezzari</b> (trattasi di un aggiornamento infrannuale), rispetto a quelli in uso alla data del 18.05.2022 (entrata in vigore del decreto)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tali prezziari aggiornati cesseranno di avere validità al 31.12.2022</b>, ma potranno <u>essere utilizzati in via transitoria sino al 31.03.2023</u></li> <li>- In attesa di tale adeguamento del prezzario è <b>previsto un aumento temporaneo fino al 20%</b></li> </ul>
	<b>LAVORI ESEGUITI TRA L'01.01.2022 E IL 18.05.2022</b>	<p><b>Se è già stato adottato il SAL e sia già stato emesso il certificato di pagamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamento straordinario, sempre per offerte presentate entro il 31.12.2021</li> <li>- è prevista l'emissione, <b>entro 30 giorni dal 17.05.2022, di un nuovo certificato di pagamento «straordinario»</b> che tenga conto del meccanismo revisionale temporaneo della norma (<b>rialzo fino al 20%</b>)</li> <li>- <b>Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni</b> dall'emissione del certificato di pagamento</li> </ul>
	<b>PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL 18 MAGGIO 2022 (E SINO AL 31 DICEMBRE 2022)</b>	<p style="text-align: center;"><b>BASE D'ASTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016:</li> </ul> <p>→ troverà applicazione il <b>prezzario debitamente aggiornato (entro il 31.07.2022)</b></p> <p>→ <b>oppure</b>, nelle more di tale aggiornamento, <b>il prezzario aggiornato al 31.12.2021 incrementato sino al 20%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resta fermo l'obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi prevista con il decreto-legge n. 4/2022</li> </ul>
	<b>RISORSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzando, <b>nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento</b>, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, <b>eventuali ulteriori somme a disposizione</b> della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;</li> <li>- <b>le somme derivanti da ribassi d'asta</b>, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;</li> <li>- <b>le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati</b> di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto</li> </ul>
	<b>FONDO MIMS</b>	<p style="text-align: center;"><b>insufficienza delle risorse di cui sopra</b></p> <p style="text-align: center;"><b>→ trasmissione telematica delle istanze di accesso al Fondo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>entro il 31 agosto 2022</b>: relativamente agli <b>stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate</b> dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal <b>1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022</b></li> <li>✓ <b>entro il 31 gennaio 2023</b>: relativamente agli <b>stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate</b> dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal <b>1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022</b></li> </ul>



	<p><b>SCADENZE INTRODOTTE DAL DL N. 50/2022 (REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI)</b></p>	<p>Con la pubblicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, (cosiddetto “Aiuti”) sono state fissate a carico delle stazioni appaltanti le seguenti <b>scadenze</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>entro il 16 giugno 2022</b> per l'emissione di un <b>certificato di pagamento straordinario</b>, per aggiornare i corrispettivi dei <b>lavori contabilizzati nel 2022</b> per i quali siano già stati emessi SAL e certificati di pagamento a prezzi di contratto;</li><li>✓ <b>entro il 26 giugno 2022</b> per <b>chiedere</b> con la nuova apposita piattaforma telematica l'<b>accesso al Fondo per le compensazioni ex art. 1-septies D.L. 73/2021 relativamente ai lavori del 2° semestre 2021</b>;</li><li>✓ <b>entro il 31 agosto 2022</b>, in caso di <b>insufficienza delle risorse</b>, per chiedere l'accesso ai fondi per la copertura degli oneri derivanti dai maggiori importi da riconoscere agli appaltatori per le lavorazioni eseguite dal <b>1° gennaio 2022 al fino al 31 luglio 2022</b>, da contabilizzare utilizzando prezzari all'uopo aggiornati (o, nelle more, con incremento dei prezzari preesistenti).</li></ul>